



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 128 LEGISLATURA N. VIII

DE/VP/S07 Oggetto: Definizione dei requisiti tecnici relativi alle
0 NC strutture ricettive extra-alberghiere - Art. 28, comma
1, LR n. 9/2006.

Prot. Segr.
1148

L'anno duemilasette addì 17 del mese di settembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Agostini Luciano | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Minardi Luigi | Assessore |
| - Petrini Paolo | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Agostini Luciano.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNICI RELATIVI ALLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE. ARTICOLO 28, COMMA 1, LEGGE REGIONALE N. 9/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA, la proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere in attuazione dell' articolo 28, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n.9 relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

G. M. Spacca

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa e riferimenti normativi:

Il Titolo II, capo II, sezione I della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo" regola l'attività esercitata dalle strutture ricettive extra-alberghiere distinguendole in: attività ricettive rurali e residenze d'epoca (articolo 21), case per ferie e ostelli per la gioventù (articolo 22), rifugi alpini ed escursionistici (articolo 25), esercizi di affittacamere (articolo 26), case e appartamenti per vacanze (articolo 27).

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006 dispone che la suddette strutture devono possedere, oltre i requisiti igienico-sanitari previsti da regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.

Proposta:

Tutto ciò premesso, il Servizio Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 9/2006, così come riportati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione. In particolare i requisiti regolamentano le attività ricettive rurali, le residenze d'epoca, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini ed escursionistici, gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze.

La normativa, inoltre, contiene le modalità di calcolo delle superfici e le caratteristiche dei locali bagno a servizio delle singole strutture ricettive.

Si precisa, infine, che le strutture ricettive extra-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme dovranno adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti entro diciotto mesi dall'emanazione della delibera della Giunta regionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Mario Ruggini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Mariano Landi)



seduta del 17 SET 2007
delibera 1011

pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

[Handwritten signature]

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO "A"

**DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNICI RELATIVI ALLE STRUTTURE RICETTIVE
EXTRA-ALBERGHIERE. ARTICOLO 28, COMMA 1 LEGGE REGIONALE N. 9/2006.**

1. OGGETTO

1.1 La presente disciplina si applica alle strutture ricettive extra-alberghiere di cui al Titolo II, capo II, sezione I della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, di seguito denominata "legge", secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge medesima.

2. REQUISITI DELLE ATTIVITA' RICETTIVE RURALI

2.1 I requisiti strutturali delle attività ricettive rurali, come definite dall'articolo 21, comma 1, della legge, sono i seguenti:

- a) buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;
- b) arredamento consono alla struttura rurale del fabbricato;
- c) spazi comuni esterni all'esercizio in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno fruibili dall'ospite;
- d) camere da letto e/o appartamenti, destinati agli ospiti, autonomi tra loro.

2.2 Le prestazioni di servizi nelle attività ricettive rurali sono le seguenti:

- a) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
- b) pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;
- c) chiamata di allarme in ogni bagno;
- d) accessori dei locali bagno privati: biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili nella camera;
- e) riscaldamento in tutto l'esercizio;
- f) dotazione delle camere: una sedia per letto, illuminazione centrale, piano di appoggio laterale al letto, sgabello o ripiano apposito per bagagli, specchio con presa di corrente per le camere senza bagno;
- g) linea telefonica esterna ad uso comune;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- h) servizio fax;
 - i) servizio di prima colazione ed, eventualmente, di ristorazione in locale apposito a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali.
- 2.3 Nelle attività ricettive rurali la superficie minima delle camere è fissata in metri quadrati otto per le camere ad un letto e in metri quadrati dodici per le camere a due letti con un incremento di metri quadrati cinque per ogni letto in più; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di metri quadrati sette per le camere ad un letto e metri quadrati undici per le camere a due letti, con un incremento di superficie di almeno metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto.
- 2.4 La superficie minima degli appartamenti con servizio autonomo di cucina delle attività ricettive rurali è fissata in metri quadrati ventisei. Negli appartamenti possono essere alloggiate non più di quattro persone elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.
- 2.5 La superficie minima dei bagni privati è fissata in metri quadrati tre; ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato è necessario dotare la struttura ricettiva di un locale bagno comune con accessori adeguati al numero delle persone ospitabili nelle camere.

3. REQUISITI DELLE RESIDENZE D'EPOCA

- 3.1 Le residenze d'epoca, come definite dall'articolo 21, comma 4, della legge devono:
- a) essere ubicate in complessi immobiliari dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) mantenere inalterati gli aspetti architettonici originali anche a seguito di interventi di ammodernamento, restauro e consolidamento;
 - c) essere inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale e paesaggistico;
 - d) essere dotate di mobili di pregio, arredi d'epoca, opere d'arte.
- 3.2 Nelle residenze d'epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

3.3 I requisiti per la prestazione dei servizi nonché per le dotazioni, gli impianti e le attrezzature sono quelli indicati nell'allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 14/5/2007 con riferimento agli alberghi a tre stelle.

3.4 Nelle dimore storiche la superficie minima delle camere è fissata in metri quadrati otto per le camere ad un letto e in metri quadrati quattordici per le camere a due letti. E' consentito l'aumento di un letto purché la superficie della camera non sia inferiore a metri quadrati venti.

4. REQUISITI DELLE CASE PER FERIE

4.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi delle case per ferie, come definite dall'articolo 22, comma 1, della legge sono i seguenti:

- a) superficie minima di metri quadrati otto per le camere ad un letto, metri quadrati dodici per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio, con un minimo di metri 2,40 per i Comuni al di sopra dei seicento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli altri Comuni;
- b) superficie minima dei bagni privati di almeno tre metri quadrati con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;
- c) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igieniche-sanitarie comuni nella misura di un vano wc e un locale bagno o doccia ogni otto posti letto, di un lavabo ogni cinque posti letto;
- d) arredamento minimo per le camere da letto composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- e) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
- f) pulizia della camera una volta al giorno;
- g) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) impianti elettrici conformi alle norme vigenti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- i) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
- j) apparecchio telefonico a uso comune;
- k) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
- l) cambio della biancheria settimanale e ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito direttamente;
- m) pulizia giornaliera dei locali.

5. REQUISITI DEGLI OSTELLI DELLA GIOVENTU'

5.1 I requisiti strutturali e le prestazioni dei servizi degli ostelli della gioventù, come definiti dall'articolo 22, comma 4, della legge, sono i seguenti:

- a) superficie minima di metri quadrati otto per le camere ad un letto, metri quadrati dieci per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati quattro per ogni letto in più; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di metri quadrati sette per le camere ad un letto, metri quadrati nove per le camere a due letti con un incremento di superficie di metri quadrati tre per ogni letto in più; altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio, con un minimo di metri 2,40 per i Comuni al di sopra dei seicento metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli altri Comuni;
- b) superficie minima dei bagni privati di almeno tre metri quadrati con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;
- c) per le camere senza bagno privato, installazione e dotazioni igieniche-sanitarie comuni nella misura di un vano wc e un locale bagno o doccia ogni otto posti letto; di un lavabo ogni cinque posti letto;
- d) arredamento minimo per le camere da letto composto da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona, un cestino per i rifiuti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- e) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per ogni posto letto, aumentata a un metro quadrato qualora le sale comuni coincidano con le sale destinate alla consumazione dei pasti e comunque non inferiore a metri quadrati venti;
- f) impianti elettrici conformi alle norme vigenti;
- g) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- h) servizio di ricevimento assicurato almeno otto ore su ventiquattro;
- i) pulizia della camera una volta al giorno;
- j) apparecchio telefonico ad uso comune;
- k) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazioni all'ubicazione, alle dimensioni e all'utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
- l) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
- m) cambio della biancheria settimanale e ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito direttamente.

5.2 Qualora il tipo di utenza della struttura lo richieda è consentita, in via eccezionale e temporanea, la sovrapposizione di un altro letto al letto base; il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

6. REQUISITI DEI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

- 6.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi dei rifugi alpini ed escursionistici, come definiti dall'articolo 25 della legge, sono i seguenti:
- a) servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;
 - b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento in locale separato con una superficie minima di metri quadrati quattro per ogni posto letto;
 - d) alloggio riservato per il gestore, qualora trattasi di rifugio custodito;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- e) locale di fortuna sempre aperto;
- f) servizi igienico-sanitari proporzionati alla ampiezza della struttura;
- g) attrezzatura di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, barella, slitta, corde, ecc.) in locale separato;
- h) servizio periodico, almeno settimanale, di trasporto a valle presso discariche autorizzate dei rifiuti solidi prodotti.

7. REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

7.1 I requisiti strutturali e le prestazioni di servizi degli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 26, comma 1, della legge, sono i seguenti:

- a) locali conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari;
- b) superficie minima di metri quadrati otto per le camere ad un letto e metri quadrati dodici per le camere a due letti, con un incremento di superficie di almeno metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di metri quadrati sette per le camere ad un letto e metri quadrati undici per le camere a due letti, con un incremento di superficie di almeno metri quadrati cinque per ogni ulteriore posto letto;
- c) superficie minima dei bagni privati di metri quadrati tre con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;
- d) bagno completo ad uso comune ogni tre camere sprovviste di bagno privato;
- e) dotazione minima per ogni camera costituita da: un letto, un comodino con lampada, un tavolo, una sedia per ogni persona, un armadio, uno specchio con presa di corrente, un cestino per i rifiuti;
- f) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

8. REQUISITI DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

8.1 i requisiti strutturali e le prestazioni di servizi delle case e appartamenti per vacanze, come definiti dall'articolo 27 della legge, sono i seguenti:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- a) locali conformi ai requisiti previsti per la civile abitazione dai regolamenti edilizi e igienico-sanitari;
- b) impianto di riscaldamento obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
- c) fornitura costante di energia elettrica e acqua calda;
- d) capacità ricettiva conforme ai parametri sotto indicati:
- d1) superficie minima dei monolocali:*
metri quadrati ventotto con un massimo consentito di quattro posti letto
- d2) superficie minima delle camere nelle unità abitative composte da più vani:*
metri quadrati nove per le camere ad un letto
metri quadrati dodici per le camere a due letti
metri quadrati sei in più rispetto alla camera a due letti per ogni ulteriore posto letto
- d3) superficie minima del locale o dei locali soggiorno nelle unità abitative composte da più vani:*
metri quadrati quattordici per il soggiorno di una persona
metri quadrati venti per il soggiorno di due persone
metri quadrati ventisei per il soggiorno di tre o più persone.
- e) dotazioni minime per il soggiorno ed il pernottamento:
- e1) letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili*
e2) armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques
e3) tavolo con sedie pari al numero di posti letto per la consumazione dei pasti;
- f) dotazioni minime per la preparazione dei cibi:
- f1) cucina con due fornelli e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti;*
- f2) per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina;*
- f3) per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

g) dotazioni minime per il locale bagno:

g1) superficie minime dei bagni di almeno tre metri quadrati e dotazioni minime costituite da un lavabo, un bidet, una vasca o una doccia ed un wc;

g2) biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili;

h) servizio di ricevimento e recapito;

i) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;

j) assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria nelle unità abitative;

k) fornitura e cambio di biancheria a richiesta;

8.2 Le dotazioni di cui alle lettere d), e), ed f) devono essere fornite in buono stato.

8.3 Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nelle case ed appartamenti per vacanze si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n 13, quando il numero delle unità abitative gestite da un'unica impresa è uguale o superiore a sei unità. In tal caso deve essere garantita l'accessibilità in almeno una unità abitativa fino a dieci, almeno due unità abitative da undici a venti, almeno tre unità abitative oltre i venti.

9. NORME SPECIALI E TRANSITORIE

9.1 Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali con esclusione delle superfici dei bagni ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.

La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.

L'altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.

La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno è determinata dal prodotto della superficie minima per l'altezza minima interna utile.

9.2 I locali bagno annessi alle singole camere o unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalla presente normativa devono avere l'apertura all'esterno o essere dotati di impianti di aspirazione forzata, idonei a consentire il ricambio dell'aria.

I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione naturale o forzata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.

- 9.3 E' fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva effettiva delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività, nell'autorizzazione di abitabilità e nella autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività ricettiva.
- 9.4 Nelle camere delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto è consentita, in deroga ai limiti di superficie stabiliti, la sistemazione di bambini di età non superiore ai dodici anni, purché accompagnati.
- 9.5 La disciplina di cui all'articolo 22 della legge si applica ai pensionati universitari, case del giovane, foresterie e simili compresi gli Enti regionali per il diritto allo studio solo in quanto forniscono servizi ulteriori riconducibili all'attività turistica-ricettiva oltre a quelli per gli studenti, istituzionalmente previsti, anche di tipo alloggiativo.
- 9.6 Le strutture ricettive extra alberghiere esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti nel presente atto entro diciotto mesi dall'emanazione della presente deliberazione.